

Comune di Pieve Emanuele

Provincia di Milano

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(Coordinato con le modifiche introdotte dalla sua approvazione originale)

Deliberazioni di approvazione e modifica:

Deliberazione di C.C. N. 30 del 09.03.2012 – Approvazione originale.

Deliberazioni di modifica:

- C.C. N. 66 del 24/07/2012

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 12 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23.
2. Per ciò che non è previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; la normativa contenuta negli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 2 -Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Consiglio comunale può determinare l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a. per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
 - b. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986),
 - c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

- 1) Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle relative detrazioni, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Abitazione principale

- 1) Per abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni relative, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- 2) Ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo dell'imposta;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
 - d) alloggio regolarmente assegnato dall'ALER;
 - e) ***alloggio di proprietà di cittadini residenti all'estero, iscritti al registro comunale dell'AIRE, a condizione che l'abitazione non risulti locata.***
- 3) L'aliquota ridotta è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suddette, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- 4) *Per gli immobili assegnati dall'ALER e per quelli di proprietà di cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, non si applica le detrazione per i figli residenti e dimoranti.*

Art. 5 – Detrazioni per i figli

1. La detrazione prevista per i figli inseriti nel nucleo familiare e coresidenti sino a 26 anni di età, gli effetti della detrazione cessano il mese successivo al compimento del ventiseiesimo anno di età..

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il responsabile dell'Ufficio Tecnico competente, con proprio atto gestionale da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 8 - Esenzioni

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4-12-1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
3. Gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, sono anch'essi esenti dall'applicazione dell'Imposta.

Art. 9 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 11 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata sotto la responsabilità del funzionario responsabile del tributo, nominato con deliberazione dalla Giunta Comunale, secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, oltre le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale nella misura stabilita come da legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 15.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo del nuovo tributo, che ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.lgs n. 504/1992 che ha istituito l'ICI, viene costituito un fondo interno, sugli importi incassati, da ripartire annualmente tra il personale impegnato nell'attività di accertamento e controllo, ovvero il Funzionario responsabile dell'Imposta, il personale del servizio tributi e altro personale coinvolto nelle attività sopra citate appartenente ad altri uffici.
2. Il fondo in questione è costituito ai sensi del combinato disposto della normativa richiamata nel precedente comma, dell'art. 3 – comma 57 – della L. n. 662/1996 e dell'art. 59 – comma 1 lett. p) del D.lgs. n. 446/1997.
3. Il fondo è destinato sulla base di uno specifico progetto approvato annualmente con il PEG, nel quale vengono indicati i dipendenti partecipanti e gli obiettivi da perseguire.
4. Il fondo è alimentato con le stesse modalità indicate al comma 3 dell'art. 14 del regolamento per l'applicazione dell'ICI, approvato con delibera di C.C. n. 35/2001 e s.m.i..
5. Nel fondo medesimo vengono imputati gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. Per l'attribuzione degli incentivi a valere sul fondo di che trattasi vengono utilizzati gli stessi criteri già stabiliti nel Regolamento approvato dalla G.C. - n. 63/2001 e s.m.i. - relativo all'attribuzione dell'incentivo ICI. nonché dall'art. 14 – comma 5 del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 15 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e l'unità immobiliare di riferimento, e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. I versamenti comunque devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 16 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 17 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Responsabile della gestione del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso adeguatamente motivate, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Non si dà luogo alla rateizzazione per importi inferiori a 500 €. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dell'ufficio tributi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

3. La rateizzazione viene graduata in un numeri di rate in relazione all'entità dell'importo del debito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo o ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e s.m.i., a seconda della normativa vigente nel tempo.

Art. 19 – Ravvedimento operoso

1. Il pagamento dell'imposta effettuato oltre la scadenza del termine previsto dalla normativa deve essere effettuato applicando gli interessi a titolo di penale previsti dalla legge per i tributi erariali

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012, a seguito della pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente.